**STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “iFlashati”**

Art. 1 :

L’associazione iFlashati, con sede legale in Rieti (RI), Via Fratelli Tizi, 21/b è una libera associazione di promozione sociale senza fini di lucro aperta a tutti. La sua durata è illimitata. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, fondi o capitali non possono essere distribuiti durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 2 :

L’associazione iFlashati si costituisce allo scopo di:

- riunire appassionati di fotografia ed altre arti figurative e farle conoscere, soprattutto come fatto culturale di incrementarle e diffonderle in tutte le loro forme

- promuovere manifestazioni, mostre, corsi di formazione e perfezionamento e concorsi, incontri e ogni altra iniziativa finalizzata a valorizzarne il linguaggio.

- sviluppare il senso estetico ed artistico dell’arte fotografica

- allacciare rapporti con altre associazioni che condividano le stesse passioni.

Art. 3 :

L’associazione iFlashati è formata da soci fondatori e soci ordinari, i quali partecipano alle riunioni, alle iniziative programmatiche ed alle assemblee dell’associazione, possono eleggere ed essere eletti consiglieri del direttivo. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri gli uni verso gli altri e verso il l’associazione stesso. Le votazioni avvengono con il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 comma 2 del Codice Civile. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. La partecipazione dei soci minorenni è subordinata al consenso scritto del genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 4 :

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L’anno sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno.

Art. 5 :

Le domande di iscrizione al l’ associazione devono pervenire al consiglio direttivo attraverso le modalità definite dal l’ associazione stesso. L’iscrizione al l’ associazione può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno ed implica la completa accettazione delle norme riportate nel presente statuto e viene finalizzata attraverso il versamento dell’intera quota associativa. La quota associativa non è frazionabile, ne cedibile, ne trasmissibile. Le domande di prima associazione sono sottoposte a giusta valutazione per l’ammissione dal Consiglio direttivo.

Art. 6 :

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La tessera sociale è strettamente personale e non cedibile.

Art. 7 :

Il consiglio direttivo può adottare il provvedimento di espulsione dall’associazione verso quei soci che si rendano autori di azioni dannose per il buon nome e la reputazione dell’associazione, si renda moroso nel pagamento delle quote o che non rispettino le norme riportate nel presente statuto.

L’esclusione dall’associazione non comporta in alcun modo il riscatto della quota associativa versata.

Art. 8 :

Ciascun socio è libero di partecipare a mostre e concorsi fotografici senza dover chiedere alcuna autorizzazione al consiglio direttivo dell’associazione. Nessun socio può partecipare né organizzare iniziative a nome dell’associazione se non deliberate dal direttivo. Ciascun socio risponde personalmente del contenuto delle sue opere e del suo comportamento all’interno e all’esterno dell’associazione.

Art. 9 :

Ciascun socio ha la facoltà di recedere liberamente dall’associazione. In questo caso è gradita comunicazione scritta con le motivazioni della scelta, indirizzata al consiglio direttivo. La quota associativa versata non verrà restituita.

Art. 10 :

Gli organi sociali dell’associazione iFlashati sono l’assemblea dei soci, il presidente e il consiglio direttivo. L’assemblea dei soci, che è sovrana, può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, ed è convocata con i mezzi ordinari di comunicazione adottati dall’associazione, entro tre mesi dalla chiusura dell’anno sociale. L’Assemblea Ordinaria ha in particolare il compito di:

- esaminare ed approvare la relazione sulle attività dell’associazione ed il Rendiconto Economico e Finanziario Annuale (da ora in poi REFA)

- eleggere, alla scadenza del loro mandato, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo

- revocare la qualifica di socio;

- ratificare i regolamenti disposti dal Consiglio;

- discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione a maggioranza dei soci. In seconda convocazione l’assemblea è costituita con i soci presenti e delegati e delibera a maggioranza dei presenti e delegati. Sulle variazioni statutarie e sul provvedimento di scioglimento dell’associazione, l’assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei soci iscritti e delibera con i tre quinti dei soci presenti. L’assemblea straordinaria si riunisce su richiesta scritta e firmata da almeno due terzi dei soci in regola con il tesseramento, in qualsiasi periodo dell’anno, per affrontare situazioni urgenti; la convocazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dei soci alle assemblee (sia ordinaria che straordinaria) può avvenire o a mezzo lettera, o email, o sms, oppure telefonicamente oppure attraverso tutti gli altri mezzi di comunicazione adottati dall’associazione, decisi e approvati dal direttivo, compresa la modalità di affissione di avvisi nella bacheca dell’associazione piuttosto che attraverso una comunicazione dal sito web dell’associazione.

Art. 11 :

Il consiglio direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale, al di fuori degli incontri ordinari di l’associazione e si può ritenere validamente costituito anche quando tutti i membri si trovano di fatto riuniti. Per situazioni urgenti tuttavia, il consiglio direttivo si riunisce su richiesta del presidente, o di uno dei consiglieri, in qualsiasi periodo dell’anno. Il consiglio direttivo può essere composto da 3, 5, 7 o 9 membri. Le cariche sono rappresentate da:

* Presidente
* Vicepresidente
* Segretario e Tesoriere

Tali cariche vengono stabilite all’interno del consiglio direttivo ed hanno validità fino a dimissioni o revoca degli e sono svolte dagli associati a titolo gratuito.

Qualora uno dei membri del consiglio direttivo decidesse di dimettersi, la sua carica verrà ricoperta da altro consigliere fino alla prima assemblea dei soci. I membri del consiglio direttivo che senza giustificato motivo, manchino tre volte consecutive alle riunioni, possono essere considerati dimissionari. Il consiglio direttivo assolve ai compiti burocratici e amministrativi dell’associazione, tiene legami con le istituzioni e le altre associazioni, redige ed approva annualmente il REFA e verifica che siano rispettate le norme dello statuto. Nessuna decisione di spesa può essere autonomamente assunta dal singolo membro del consiglio direttivo se non previa autorizzazione del consiglio stesso. Il consiglio direttivo decide gli importi delle quote associative, valuta il comportamento dei soci e l’esistenza di eventuali presupposti per modificare lo statuto. La convocazione dei consiglieri ai consigli direttivi può avvenire o a mezzo lettera, o email, o sms, oppure telefonicamente oppure attraverso tutti gli altri mezzi di comunicazione adottati dall’ associazione e decisi e approvati dal direttivo, compresa la modalità di affissione di avvisi nella bacheca dell’associazione piuttosto che attraverso una comunicazione dal sito web dell’associazione.

Art. 12 :

Viene nominato quale Presidente Onorario dell’associazione iFlashati il Sig. Nicola Caramignoli, già socio fondatore.

Art. 13 :

Il presidente dell’associazione ha la firma sociale e rappresenta l’associazione verso gli enti e le associazioni pubbliche e/o private e in giudizio. Il presidente convoca e presiede le assemblee e il consiglio direttivo. In caso di assenza può essere sostituito dal vicepresidente o dal membro più anziano in mancanza anche di quest’ultimo.

Art. 14 :

Il segretario dell’associazione stende e controfirma gli atti sociali e firma la corrispondenza di ordinaria amministrazione. Il segretario provvede alla conservazione degli atti e dei beni sociali e redige i verbali delle assemblee e dei consigli direttivi. Ha il compito di tenere la contabilità dell’associazione, di stilare il rendiconto finanziario, di verificare che i programmi dell’associazione siano compatibili con la capacità economica dell’Associazione. Il segretario ha la totale responsabilità sulla cassa dell’associazione. Il segretario non ha potere di utilizzare a piacimento i fondi dell’associazione.

Art. 15 :

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio tra i propri membri, su proposta del Presidente. Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche. Decade alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato, tuttavia può essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.

Art. 16 :

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

- proventi del tesseramento dei soci

- beni di proprietà acquisiti dall’ associazione

- contributi e sovvenzioni di Amministrazioni pubbliche o Enti privati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell’associazione, accettati salvaguardando in ogni caso la propria indipendenza.

- beni provenienti da eventuali donazioni.

Art. 17 :

In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea dei soci delibera la devoluzione del fondo patrimoniale ad altre associazioni che perseguano scopi analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 :

A tutte le cariche dell’associazione ai componenti degli Organi Collegiali, ed ai collaboratori volontari tutti non competono compensi di alcun genere, ma solo eventuali rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio, e comunque in misura non superiore all’effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore.

Art. 19 :

La sede sociale dell’associazione è situata Rieti (RI), Via Fratelli Tizi, 21/b. Su richiesta di un significativo numero di Soci o la dove si dimostri necessario, può essere costituita una Sede Periferica. Ogni sede periferica, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l’approvazione del Consiglio Direttivo. Organo della Sede Periferica è il Comitato Operativo che nomina nel proprio ambito un Presidente. Le Sedi Periferiche non possono promuovere autonomamente alcuna iniziativa o manifestazione in nome e per conto dell’Associazione se non con la preventiva autorizzazione specifica del Consiglio Direttivo

Art. 20 :

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il l’associazione ed uno o più soci, e non composta amichevolmente, unico foro sarà quello territorialmente competente per la città dove ha sede legale l’Associazione.

Art. 21 :

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.